



Don. GIANANGELO ROCCA
NOTAIO

Via Silvio Pellico, 5 - Tel. (0175) 48796
12037 SALUZZO (CN)

SCRITTURA PRIVATA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 31

DELLA LEGGE 448/98 PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SU-

PERFICIE IN PIENA PROPRIETA' - INTERVENTO DI EDILIZIA RESI-

DENZIALE PUBBLICA (CONDOMINIO "PITAGORA") REALIZZATO NEL PIA-

NO DI ZONA 167/3 DEL COMUNE DI SAVIGLIANO DALL'"AGENZIA TER-

RITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI CUNEO" (già "Istitu-

to Autonomo delle Case Popolari della Provincia di Cuneo").

* * * * *

Tra il

COMUNE di SAVIGLIANO,

ente territoriale con sede in Savigliano, corso Roma numero

36,

codice fiscale: 00215880048,

in persona del sottoscritto signor:

LICCIARDELLO Salvatore, nato ad Aci Castello il 18 agosto

1946,

domiciliato per la carica in Savigliano, corso Roma numero

36, presso il Comune,

il quale agisce e stipula non in proprio, bensì, a norma di

legge, per conto ed in legale rappresentanza del Comune sud-

detto,

nella sua qualità di dirigente responsabile del Settore Urba-

nistica e Territorio del Comune stesso, nell'esercizio dei

poteri di legale rappresentanza derivanti dallo statuto comu-

nale,

REGISTRATO A SALUZZO

09 AGO. 2001

AL N. 484 SERIE 2V

ESATTE L. 760.000

TRASCRIZIONE L. 150.000

INVIM L. /

Le clausole di cui al comma precedente devono essere specificamente confermate per iscritto, ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile.

Negli atti di locazione deve essere inserito il divieto di sublocare l'unità immobiliare con assunzione a carico del locatario, ed in solido al sublocatario, di una penale convenzionale in caso di sublocazione pari a quella di cui all'articolo 8, lettera d), della presente convenzione.

La durata del rapporto di locazione relativa agli alloggi convenzionati non può essere inferiore a quella prevista dalle disposizioni in vigore in materia di locazione di immobili urbani ad uso abitazione, e loro successive modifiche ed integrazioni.

I relativi contratti di locazione devono rispettare le clausole che discendono dall'applicazione del presente articolo e dall'articolo 4, con specifica approvazione per iscritto di esse, ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile.

ARTICOLO 6 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata di validità di anni 30 (trenta) dalla data di stipulazione della convenzione originaria (1 marzo 1982) e vincola i convenzionanti ed i loro aventi causa al rispetto degli obblighi dalla stessa previsti per l'intero periodo di durata.

ARTICOLO 7 - TRASCRIZIONE DELLA CONVENZIONE

La convenzione e le sue eventuali successive integrazioni o